

Trento, 19 maggio 2023

Comunicato stampa

L'etichetta degli alimenti preimballati nella vendita on-line

Cosa fare nel caso in cui si acquisti un alimento online e non vi siano le informazioni obbligatorie normalmente contenute in un'etichetta, ma solo una fotografia del prodotto e alcune informazioni generiche?

A seguito di alcune segnalazioni, indichiamo al consumatore cosa controllare e fare nel caso in cui vi siano siti di commercio a distanza di prodotti alimentari senza le etichette obbligatorie.

La vendita di prodotti alimentari *online* rientra nella definizione di “*Tecnica di comunicazione a distanza*”, intesa come “*qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti*” (art. 2, par. 2, lett. *u*), Reg. UE 1169/2011).

L'art. 14 dello stesso Reg. UE 1169/2011 stabilisce, per la “*vendita a distanza*” di prodotti alimentari preimballati, l'obbligo di rendere disponibili le informazioni di cui all'art. 9, ad eccezione del termine minimo di conservazione o data di scadenza, “*prima della conclusione dell'acquisto*”, sul supporto della vendita a distanza.

Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili al momento della consegna.

La mancata messa a disposizione delle indicazioni obbligatorie costituisce violazione del combinato disposto degli articoli 9 e 14 del Reg. UE n. 1169/2011.

Per questa violazione, l'art. 7 del D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000 a € 16.000.

Queste sono le indicazioni da fornire obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 1169/2011 sul portale, per ogni prodotto messo in vendita, prima della scelta del consumatore:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.

“Lo abbiamo detto molte volte, la tutela del consumatore, attraverso le informazioni sui prodotti, non può essere compromessa nel caso di vendita online. In particolare, gli obblighi di etichettatura nella vendita di prodotti alimentari a distanza sono gli stessi di un normale acquisto fatto fisicamente dallo scaffale” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRCTCU.

Qui il Regolamento EU 1169/2011

[https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF)

Il CRTCUCU è a disposizione per la verifica e il controllo delle informazioni obbligatorie sugli alimenti venduti a distanza.